



Oggetto: Ordinanza Commissario Straordinario per la Ricostruzione Sisma 2016 n. 109/2020, ID: 331. Intervento denominato: Messa in sicurezza del dissesto geologico della frazione di Capricchia nel Comune di Amatrice (RI)” Codice Opera: DISS\_M\_003\_2017.  
CUP: C73H16000020001

**Occupazione temporanea di aree non soggette ad esproprio ai sensi dell’art. 49 del D.P.R. 327/01 e s.m.i.**

## **IL DIRETTORE DELL’UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016 DELLA REGIONE LAZIO**

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e Disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”, e ss.mm.ii.;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in Legge n. 229 del 15 dicembre 2016, e successive modificazioni ed integrazioni, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza dell’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;

VISTI i successivi provvedimenti mediante i quali sono stati ulteriormente estesi gli effetti dello stato di emergenza ed in particolare:

- le delibere del Consiglio dei Ministri del 27 e del 31 ottobre 2016, del 20 gennaio 2017 e del 10 febbraio 2017,
- l’articolo 16-sexies, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91,
- la delibera del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2018,
- il decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55 convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 luglio 2018, n. 89
- la Legge n. 145 del 2018;
- l’art. 1 del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156
- la Legge 30 dicembre 2021 n. 234;

VISTA la Convenzione per l’istituzione dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016, ai sensi dell’art. 3, comma 1, del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito in legge 15 dicembre 2016 n. 229, sottoscritta il 3 novembre 2016 tra la Regione Lazio e i Comuni di Accumoli,

Amatrice, Antrodoco, Borbona, Borgo Velino, Castel Sant'Angelo, Cittareale, Leonessa, Micigliano e Posta, nonché l'Addendum alla citata Convenzione sottoscritto il 21 novembre 2016 tra la Regione Lazio, la Provincia di Rieti e i Comuni di Cantalice, Cittaducale, Poggio Bustone, Rieti e Rivodutri;

VISTO l'articolo 2 del Decreto Legge 189 del 2016, recante la disciplina delle "Funzioni del Commissario straordinario e dei Vice Commissari" nonché l'articolo 3 del medesimo decreto legge, recante l'istituzione degli "Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016";

VISTI i decreti del Presidente della Regione Lazio, in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016, n. V00009 del 11/07/2018, con il quale è stato conferito all'Ing. Wanda D'Ercole, Direttore della Direzione regionale Lavori Pubblici, Stazione unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo, l'incarico *ad interim* di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio a seguito del nulla osta espresso dalla Giunta regionale del Lazio con deliberazione n. 368 del 10/07/2018, n. V00003 del 26/02/2019 e n. V00007 del 28/06/2019, V00005 del 29/12/2020 con i quali detto incarico è stato prorogato a seguito dei nulla osta espressi dalla Giunta regionale del Lazio, rispettivamente, con deliberazioni n. 82 del 19/02/2019, n. 394 del 20/06/2019 e n. 1025 del 22/12/2020;

VISTO l'articolo 14 del D.L. 189/2016 e ss.mm.ii., il quale disciplina la "Ricostruzione Pubblica";

VISTE le Ordinanze n. 56 del 10/05/2018, n. 67 del 12/09/2018 recante *"Modifiche alle ordinanze n. 37 dell'8 settembre 2017 e n. 56 del 10 maggio 2018"* nonché l'Ordinanza n. 109 del 21/11/2020 recante *"Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonché disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica"* ove, nell'All.1 è ricompreso l'intervento di "Messa in sicurezza del dissesto geologico della frazione di Capricchia" nel Comune di Amatrice (RI);

VISTA l'Ordinanza CSR n. 63/2018 recante *"Modifiche alle ordinanze n. 23 del 5 maggio 2017, n. 32 del 21 giugno 2017 e n. 38 del giorno 8 settembre 2017. Delega di funzioni ai Presidenti delle Regioni – Vice Commissari."* con particolare riguardo all'art.4 comma 1 con il quale i vicecommissari sono delegati per l'adozione delle determinazioni in ordine all'approvazione dei progetti e per l'emissione dei decreti di concessione dei contributi in relazione agli interventi ricompresi nei piani e programmi approvati con le ordinanze n.23/2017, n. 32/2017 e n. 33/2017 e n. 37/2017, n. 48/2018 e n. 56/2018;

VISTO l'Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica sottoscritto tra il Commissario straordinario del Governo, l'Autorità nazionale anticorruzione e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia in data 28 dicembre 2016;

VISTO il Protocollo Quadro di Legalità sottoscritto tra la Struttura di Missione ex articolo 30 L. 229/2016 e il Commissario straordinario del Governo e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia in data 26 luglio 2017;

VISTO l'art. 49 del D.P.R. 327/01 e s.m.i. che dispone l'occupazione temporanea di aree non soggette al procedimento espropriativo se ciò risulti necessario per la corretta esecuzione dei lavori;

VISTO l'art. 50 del D.P.R. 327/01 e s.m.i. che stabilisce che nel caso di occupazione di un'area, è dovuta al proprietario una indennità per ogni anno pari ad un dodicesimo di quanto sarebbe dovuto nel caso di esproprio dell'area e, per ogni mese o frazione di mese, un dodicesimo di quella annua;

PREMESSO CHE:

- per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 15, comma 1 del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii, il ruolo di soggetto attuatore, con riguardo all'intervento in oggetto, resta in capo all'Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Lazio;
- con la determinazione del direttore n. A02570 del 20/12/2021, l'Ing. Maria Luisa Ciafrè, funzionario in servizio presso l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Lazio, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento della gara di cui all'oggetto in sostituzione dell'Arch. Antonella Proietti, ai sensi dell'articolo 31 del Codice (D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.)
- con Determinazione DU0105 - 000126 del 07/09/2021 si è conclusa positivamente la Conferenza Regionale, di cui all'OCSR n. 16 del 3 marzo 2017;
- con la Determinazione n. A02563 17/12/2021 è stato approvato il Progetto Definitivo e dichiarata la pubblica utilità ai sensi dell'art. 12 del T.U. sugli espropri D.P.R. 327/01 e s.m.i.;
- con Decreto Dirigenziale A00540 del 28/02/2022 è stato approvato il Progetto Esecutivo;

**CONSIDERATO** che è necessario procedere all'occupazione temporanea delle aree occorrenti per l'esecuzione dell'intervento in oggetto, con contestuale determinazione provvisoria dell'indennità di occupazione temporanea, per la consegna delle aree all'impresa appaltatrice e l'avvio dei lavori;

**DATO ATTO E RILEVATO** che

- ai fini della determinazione, ex artt. 20 e 50 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., dell'indennità di occupazione temporanea è stato stimato il valore venale dei terreni contemplati dal piano particellare di occupazione mediante indagini relative al valore di mercato medio per mq. attribuibile a terreni con caratteristiche omogenee siti nel territorio di riferimento;
- per quanto concerne specificamente l'indennità di occupazione temporanea è stato determinato, ai sensi dell'art. 50 del D.P.R. n. 327/2001, il valore annuo di base dell'indennità, pari ad un dodicesimo annuo del valore venale delle aree da occupare, fermo restando che la quantificazione dell'indennità complessivamente spettante sarà ragguagliata all'effettiva durata dell'occupazione degli immobili;

**RITENUTO** pertanto, per le motivazioni suesposte, di dover disporre con urgenza l'occupazione temporanea, non preordinata all'espropriazione, delle aree occorrenti per l'installazione ed il funzionamento del cantiere dei lavori, con contestuale determinazione provvisoria dell'indennità per l'occupazione da offrire agli aventi diritto già prevista nella voce somme a disposizione per gli "espropri ed occupazione temporanea" nel quadro economico del progetto esecutivo;

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

#### **DECRETA**

1. ai fini dell'esecuzione dell'intervento di "Messa in sicurezza del dissesto geologico della frazione di Capricchia nel Comune di Amatrice (RI)" è disposta l'occupazione temporanea degli immobili indicati nell'elenco allegato al presente atto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale a tutti gli effetti, nel quale sono specificati i riferimenti catastali che individuano

- le singole particelle immobiliari da occupare, le rispettive ditte intestatarie catastali, la superficie da occupare per ciascuna particella e la relativa indennità spettante;
2. la durata prevista per l'occupazione è di 12 mesi dall'immissione in possesso; è comunque fatta salva la facoltà di prorogare il predetto termine, qualora i lavori di cui trattasi non siano ancora ultimati;
  3. La restituzione ai proprietari delle aree di cui al punto 1 sarà disposta, cessate le esigenze che giustificano la permanenza dell'occupazione, dal Responsabile Unico del Procedimento per la realizzazione dell'intervento e sarà comprovata da apposito verbale attestante l'effettiva reintegrazione del proprietario nel possesso dell'immobile, libero da persone e cose;
  4. A norma dell'art. 50 del D.P.R. n. 327/2001 l'indennità di occupazione relativa alle aree di cui all'elenco allegato al presente atto è determinata, per il periodo indicato di 12 mesi, nella misura di un dodicesimo annuo dell'indennità di esproprio relativa all'area occupata. L'indennità è esigibile alla data della restituzione dell'immobile al proprietario, conformemente ai rispettivi verbali;
  5. È stata effettuata la comunicazione di avvio del procedimento prevista dagli artt. 11 e 16 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e ss.mm.ii, nonché dell'art. 7 della legge 241/90 e s.m.i., mediante comunicazione individuale e mediante apposito avviso pubblicato sul sito istituzionale dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Lazio e all'Albo Pretorio del Comune di Amatrice;
  6. La dichiarazione di accettazione delle indennità determinate con il presente decreto è irrevocabile a norma dell'art. 20, comma 5, del D.P.R. n. 327/2001, e rende definitive le indennità accettate;
  7. Qualora l'avente diritto comunichi l'accettazione dell'indennità offerta l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Lazio ne disporrà il pagamento entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione di accettazione, subordinatamente alle verifiche prescritte dalla legge, effettuate in base alla documentazione prodotta dall'avente diritto ed agli accertamenti d'ufficio, dell'effettiva proprietà dell'immobile, dell'inesistenza di diritti od azioni di terzi gravanti su di esso e dell'assenza di notifiche all'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Lazio di opposizioni al pagamento da parte di terzi. Decorso tale termine saranno corrisposti sulla somma dovuta a titolo di indennità gli interessi nella misura del tasso legale, come prescritto dall'art. 22, comma 3, del D.P.R. n. 327/2001. Nel caso in cui sussistano trascrizioni od iscrizioni immobiliari relative a diritti o ad azioni di terzi gravanti sull'immobile, ovvero nell'eventualità che vengano notificate all'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Lazio opposizioni di terzi concernenti il pagamento dell'indennità, si provvederà al deposito amministrativo della somma corrispondente all'indennità di riferimento, anche nel caso in cui sia stata accettata dal proprietario degli immobili;
  8. Qualora l'indennità offerta non venga accettata entro il termine di trenta giorni dalla data dell'immissione in possesso delle aree effettuata in esecuzione del presente decreto, l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Lazio provvederà, entro i successivi sessanta giorni, al deposito amministrativo della somma corrispondente. Decorso tale termine l'indennità di occupazione sarà depositata con l'aggiunta degli interessi legali maturati sino alla data dell'effettivo versamento a garanzia degli aventi diritto;
  9. Il pagamento diretto od il deposito amministrativo delle indennità sarà autorizzato con apposito provvedimento del Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Lazio. Il presente decreto sarà notificato, nelle forme degli atti processuali civili, ai proprietari degli immobili;
  10. I soggetti destinatari della notifica del presente decreto, intestatari degli immobili secondo i registri catastali, ove non siano più gli attuali proprietari, sono tenuti, a norma dell'art. 3, comma 3, del D.P.R. n. 327/2001, a darne tempestiva comunicazione all'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Lazio – Area Ricostruzione Pubblica entro il termine di trenta giorni dalla notifica del presente decreto, precisando i nominativi ed i recapiti degli attuali proprietari, se conosciuti, ed ogni altra informazione utile al fine di ricostruire i passaggi di proprietà

- dell'immobile di riferimento;
11. Il presente decreto sarà eseguito mediante immissione in possesso nelle aree da occupare temporaneamente. Ai proprietari degli immobili sarà notificato, almeno sette giorni prima, un avviso contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui verrà data esecuzione al presente provvedimento ed i nominativi dei tecnici addetti alle operazioni di immissione in possesso. Qualora la notifica del presente decreto non sia stata effettuata o perfezionata in precedenza nei confronti del destinatario, sarà effettuata contestualmente all'esecuzione del presente decreto dandone atto nel verbale attestante l'immissione in possesso. Detto verbale sarà redatto in contraddittorio con il proprietario, o, nel caso di assenza o rifiuto, con la presenza di almeno due testimoni che non siano dipendenti della Regione Lazio, dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Lazio o del Comune di Amatrice (RI), e darà atto delle eventuali opposizioni da parte dei proprietari e degli enfiteuti, nonché delle eventuali dichiarazioni o richieste formulate dai fittavoli, mezzadri o compartecipanti che coltivano direttamente il fondo. Possono partecipare alle operazioni i titolari di diritti reali o personali sui beni. Sarà redatto lo stato di consistenza delle aree, nel quale saranno specificate le colture effettivamente praticate e gli eventuali soprassuoli. Lo stato di consistenza potrà essere compilato, senza ritardo e prima che sia mutato lo stato dei luoghi, anche successivamente alla redazione del verbale di immissione in possesso;
  12. l'indennità di occupazione temporanea è stata determinata con i criteri previsti dall'art. 50 del D.P.R. 327/01 e s.m.i.. In mancanza di accordo sulla misura dell'indennità di occupazione gli aventi titolo potranno avanzare istanza di determinazione in via definitiva alla Commissione Provinciale espropri prevista dall'art. 41 del DPR. 327/01 e s.m.i.;
  13. il presente decreto, qualora non possa essere eseguito, per cause di forza maggiore, nella data sopra stabilita, potrà comunque essere eseguito entro il termine perentorio di 3 mesi dalla data della sua emanazione;
  14. il responsabile del procedimento è l'ing. Maria Luisa Ciafrè, funzionario in servizio presso l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Lazio;
  15. Il presente decreto viene integralmente pubblicato all'albo pretorio del Comune di Amatrice e sul sito dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Lazio.

Il Direttore  
Ing. Wanda D'Ercole

N. ord.	Intestazione catastale	Foglio	Part.Ile	Qualità	Dest. Urb.	superficie da occupare mq	Periodo occupazione anni	Valore venale unitario al mq	Indennità
1	CAROSI Alberto; DI DOMENICO (Comproprietario per 7/40	99	167	Pascolo Arborato	Agricola	26	1	1,00	2,17
	CAROSI Annamaria; DI DOMENICO (Comproprietario per 7/40)								
	CAROSI Luciana; DI DOMENICO (Comproprietario per 7/40 le								
	CATENA Margherita; nata il 12/02/1887 (Usufruttuario parzia								
	CLEMENTI Agnese; nata il 6/4/1916 (Proprietà per 7/40)								
	CLEMENTI Anna; nata il 22/12/1887 (Proprietà per 4/40) ale								
	CLEMENTI Barbara; nata il 15/4/1887 (Usufruttuario parzi								
	CLEMENTI Beniamino; nato il 09/06/1913 (Proprietà per 11/40)								
	CLEMENTI Candida; nata il 09/09/1917 (Proprietà per 1/40)								
	CLEMENTI Gilda; nata il 17/05/1920 (Proprietà per 1/40)								
	CLEMENTI Marcella; nata il 24/04/1922 (Proprietà per 1/40)								
	CLEMENTI Maria; DOMENICA; nata il 27/02/1891 (Proprietà per 4/40)								
	GUERRA Benedetto; DI LUIGI (Comproprietario per 4/40)								
	GUERRA Domenico; nato il 10/04/1910 (Comproprietario per 4/40)								
	GUERRA Giulio; nato il 03/02/1884 (Usufruttuario parziale)								
GUERRA Umberto; nato il 11/03/1915 (Comproprietario per 4/40)									
2	CLEMENTI Clorinda; VED CLEMENTI; nata il 13/03/1964	99	169	Pascolo Arborato	Agricola	27	1	1,00	2,25
	CLEMENTI Giuseppe; FU ANGELO								
	CLEMENTI Pierina; nata a AMATRICE il 21/07/1924;								
3	CATENA Elvira;VED CLEMENTI; nata il 01/08/1895 (Usufruttuario parziale)	99	172	Pascolo Arborato	Agricola	24	1	1,00	2,00
	CLEMENTI Angelina; FU SABATINO VED CLEMENTI (Proprietà per 2/6)								
	CLEMENTI Nazzarena;FU CARLO; nata il 24/07/1920 (Proprietà per 1/6								
	CLEMENTI Sabatino; nato a AMATRICE il 17/05/1922; (Proprietà per 1/6								
	GUERRA Celestina; nata il 07/02/1914 (Proprietà per 1/6)								
GUERRA Celestino; nato il 26/06/1920 (Proprietà per 1/6)									
4	GUERRA Antonio; FU FELICE (Proprietà per 1/4)	99	175	Pascolo Arborato	Agricola	41	1	1,00	3,42
	GUERRA Clorinda;FU FELICE; nata il 11/03/1898 (Proprietà per 1/4)								
	GUERRA Maria;FU FELICE; nata il 18/7/1900 (Proprietà per 1/4								
	GUERRA Pasqua;VED GUERRA; nata il 12/04/1968 (Usufruttuario parziale)								
	GUERRA Zelinda; nata a AMATRICE il 13/07/1904 (Proprietà per 1/4)								

N. ord.	Intestazione catastale	Foglio	Part.IIe	Qualità	Dest. Urb.	superficie da occupare mq	Periodo occupazione anni	Valore venale unitario al mq	Indennità
5	MINNA Giuliana; nata a ROMA il 21/05/1955; (Proprietà per 1/2) TERRASI Pietro; nato a ARAGONA il 10/07/1949; (Proprietà per 1/2)	99	179	Pascolo Arborato	Agricola	36	1	1,00	3,00
6	GUERRA Adriano; nato il 24/04/1909 (Proprietà per 1/10) GUERRA Armando; nato il 20/03/1897 (Proprietà per 1/10) GUERRA Consolina; nata il 07/06/1899 (Proprietà per 1/10) GUERRA Giuseppe; nato il 08/03/1904 (Proprietà per 1/10) GUERRA Liatalia; nata il 23/05/1920 (Proprietà per 1/10) GUERRA Linda; nata il 15/05/1912 (Proprietà per 1/10) GUERRA Margherita; nata il 17/04/1917 (Proprietà per 1/10) GUERRA Mario; nato il 07/01/1907 (Proprietà per 1/10) GUERRA Stefano; nato il 04/01/1915 (Proprietà per 1/10) GUERRA Ugo; nato il 08/03/1902 (Proprietà per 1/10) SANTARELLI Elvira; VED GUERRA (Usufruttuario parziale)	99	182	Pascolo Arborato	Agricola	36	1	1,00	3,00
7	CATENA Candida; nata a AMATRICE il 02/01/1914; (Proprietà per 3/9) GUERRA Andreina; nata a AMATRICE il 24/09/1949; (Proprietà per 2/9) GUERRA Francesca; nata a AMATRICE il 20/06/1946; (Proprietà per 2/9) GUERRA Guerrino; nato a AMATRICE il 20/04/1940; (Proprietà per 2/9)	99	185	Pascolo Arborato	Agricola	120	1	1,00	10,00
8	CLEMENTI Mario; nato a AMATRICE il 16/03/1924; (Proprietà per 1000/1000)	99	188	Bosco ceduo	Agricola	160	1	1,00	13,33
9	CLEMENTI Clementino; nato a ROMA il 07/11/1940; (Proprietà per 1/2) CLEMENTI Marco; nato il 04/07/1914 (Proprietà per 1/2) FELIZIANI Liberata; VED CLEMENTI; nata il 25/01/1878 (Usufruttuario parziale)	99	524	Seminativo	Agricola	1610	1	1,00	134,17